

STATUTO
TITOLO I
Disposizioni Generali



Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Culturale Giuseppe Locati A.P.S.", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Monza, all'indirizzo risultante da delibera dell'assemblea costituente.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera prevalentemente sul territorio della provincia di Monza, ma anche di quello regionale, limitrofo ed extraregionale.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. L'Associazione dovrà da utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Oggetto e Scopi Sociali

a) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f).

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

b) In particolare l'Associazione Culturale Giuseppe Locati A.P.S. è una associazione costituita al fine di promuovere la cultura e l'arte attività didattica, con compiti di formazione dei propri associati, e sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione dello spirito delle attività artistico artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità. Al fine di raggiungere tale scopo, l'associazione si impegna a promuovere la formazione di conoscenze nei seguenti ambiti:

- 1) organizzazione di esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante l'arte;
- 2) organizzazione di eventi culturali, di seminari, conferenze e pubblicazioni tendenti a sviluppare ed integrare valori riguardanti l'arte, la cultura, l'ambiente umano e naturale, con la partecipazione di personale qualificato che vorrà sostenere l'operato dell'Associazione;
- 3) realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi con esperti sia italiani che stranieri in varie discipline artistiche, finalizzati anche al perfezionamento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
- 4) gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione e alla conoscenza delle tecniche artistiche e artigianali.

Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'Associazione Culturale Giuseppe Locati A.P.S. ha come oggetto sociale l'attività di promozione di progetti ed eventi nel campo dell'arte e della cultura in genere.

c) La partecipazione alle attività svolte dall'Associazione è libera e aperta a tutti gli Associati.

d) L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

e) L'Associazione mantiene ed estende contatti con privati, aziende, enti, scuole, comunità e, più in generale con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione dell'attività di ricerca nei campi dell'arte e della cultura, provvedono alla diffusione dell'attività svolta dall'Associazione stessa.

f) Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

g) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 – Durata

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

I soci

Art. 5 – Definizioni

I soci si distinguono in fondatori e ordinari. La distinzione tra fondatori e ordinari non lede il rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione e coloro ai quali sia stata riconosciuta dal consiglio direttivo in qualunque tempo e all'unanimità la qualifica di socio fondatore.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel modo indicato dai seguenti articoli.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili salvo i trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Iscrizione

Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore a sette persone fisiche o a tre APS ai sensi dell'art. 35 c.1 del D.Lgs. 117/2017. Hanno titolo all'ammissione a soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti aventi scopi in comune o comunque non in contrasto con il presente statuto. Qualora tra i soci siano ammessi altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Per divenire socio dell'associazione occorre:

- inoltrare domanda al consiglio direttivo che la esaminerà nel termine di 30 giorni e deciderà l'ammissione o meno; in attesa della delibera consiliare la persona richiedente l'ammissione potrà comunque versare la quota associativa ed essere già considerato socio, esercitare i relativi diritti ed osservarne i doveri, salva in ogni caso la possibilità del consiglio di deliberare

la non ammissione. In tal caso la persona richiedente perderà la qualifica di socio fin dalla data della richiesta e verrà restituita la quota versata.

- pagare la quota di iscrizione nei modi indicati dal consiglio direttivo ed accettare le norme statutarie e i regolamenti dell'associazione.

Art. 7 – Diritti del socio

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- f) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 8 – Doveri del socio

Il socio è tenuto:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 9 – Recesso del socio

Il socio può recedere dall'associazione facendo pervenire comunicazione scritta al consiglio direttivo entro tre mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

In caso di ritiro di uno dei soci fondatori per dimissioni o per altra causa è facoltà dei soci fondatori rimasti di procedere o meno alla sostituzione di quello ritiratosi. La decisione va comunque presa all'unanimità.

Art. 10 – Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni (con lettera al Consiglio Direttivo);
- b) per morosità
- c) per espulsione (in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.).

TITOLO III

Gli organi sociali

Art. 11 – Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere/Segretario;
- Il Collegio dei Probiviri (qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno con apposita delibera);
- Organo di controllo (ove previsto dalla Legge);
- Organo di revisione (ove previsto dalla Legge).

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione si può articolare in sezioni di lavoro costituite con delibera del consiglio direttivo, il quale provvederà altresì alla nomina dei rispettivi responsabili organizzativi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'assemblea

Art. 12 – Composizione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione nonché per le modifiche all'atto

costitutivo. Hanno diritto a parteciparvi e a esprimere il voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Le eventuali deleghe di voto, da conferirsi per iscritto, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo.
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno successivo.

All'assemblea ordinaria altresì compete:

- l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;
- l'elezione del consiglio direttivo a norma dell'articolo 19 del presente statuto;
- l'esame del programma di attività dell'anno sociale successivo e del relativo piano di spesa;
- l'esame di altri eventuali argomenti che siano stati messi all'ordine del giorno e proposti da singoli o da gruppi di soci.

Art. 14 – Competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto, in osservanza delle normative per gli enti non commerciali e della legge;
- sull'estinzione anticipata nei termini stabiliti dal Codice Civile e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 comma 1 lett. h D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo per propria iniziativa o su richiesta del presidente o su istanza motivata al consiglio di almeno un quarto dei soci. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 16 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno la metà degli iscritti più uno.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; l'intervento di ciascun socio potrà avvenire anche mediante rilascio di delega ad un altro socio. Ciascun socio è portatore di un massimo di 3 deleghe.

La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l'ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un'ora da quella della prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello statuto è costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno tre quarti dei soci e nelle successive convocazioni qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per l'assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'associazione, si rimanda a quanto previsto dal codice civile.

Art. 17 – Verbalizzazione

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 18 – Delibere assembleari

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo.

Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV

Il consiglio direttivo

Art. 19 - Composizione

Il consiglio direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria è composto da un minimo di due a un massimo di cinque soci. È eletto dall'assemblea ordinaria ogni tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo provvede a eleggere al suo interno il presidente del consiglio direttivo, il tesoriere e il segretario dell'associazione.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il loro posto spetta ai primi dei non eletti, in mancanza provvede l'assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica per il medesimo periodo di carica dei consiglieri sostituiti.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo consiglio. In tal caso il Consiglio resta in carica sino alla sua sostituzione per la gestione ordinaria.

Al Consiglio Direttivo compete altresì la nomina di uno o più vice-presidenti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 – Presidente

Il Consiglio Direttivo provvede a eleggere il presidente del consiglio che annovera in sé la presidenza dell'associazione stessa, scelto fra i soci fondatori o fra i soci ordinari che abbiano aderito all'associazione da almeno tre anni. Le cariche nominate dal consiglio scadono con quelle del consiglio che le ha elette.

L'elezione del Presidente deve essere fatta con la maggioranza di due terzi. Esso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente se eletto, dal vice presidente più anziano in caso di presenza di più vice presidenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell'Associazione, redige l'inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il tesoriere svolgerà altresì le funzioni di segretario dell'associazione qualora quest'ultimo non venga nominato.

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali:

- redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- coordinare le formalità associative previste dalla Legge;
- affiancare l'attività del Tesoriere;
- organizzare le assemblee associative.

Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

Art. 23 – Competenza e convocazione

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed ha facoltà di approvare un proprio regolamento interno.

Al termine di ogni anno sociale il consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività per l'anno successivo, che devono essere posti all'approvazione dei soci fondatori e ordinari riuniti in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il consiglio si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e l'avviso di convocazione dovrà essere spedito a mezzo raccomandata A.R. o, in alternativa, via fax o e-mail o comunque mezzi che garantiscano l'ottenimento della prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte di tutti i destinatari, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

Art. 24 – Verbalizzazioni

Di ogni riunione del consiglio direttivo il segretario provvede a redigere il verbale dando atto:

- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione;
- delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario.

Art. 25 – Delibere

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

Art. 26 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 28 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se eletto, si compone di tre membri effettivi anche non soci ed ha il compito di dirimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti lo Statuto ed il Regolamento.

Il Presidente deve essere scelto tra i Probiviri.

Art. 29 – Norme disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono: diffida, censura, sospensione ed espulsione.

L'iscritto che compia azione o assuma iniziative in contrasto con lo Statuto, con il regolamento o con il programma dell'associazione o ne pregiudichi lo svolgimento o pregiudichi l'attività dell'associazione, viene invitato dal consiglio Direttivo ad uniformarsi.

L'iscritto che persiste nel suo atteggiamento, viene deferito al Collegio dei probiviri.

Art. 30 – Rendiconti consuntivi e finanziamenti dell'Assemblea

1. Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.

3. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.
5. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione.
7. Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell'associazione sono le seguenti:
 - a) quote ordinarie e volontarie dei Soci;
 - b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
 - d) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
 - e) entrate derivanti da raccolte occasionali, anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - f) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - g) crowdfunding;
 - h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 – I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 32 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 33 – Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 34 – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 35 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 36 – Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 37 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e dal Codice Civile, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Art. 39 - Albo speciale

Sono iscritti in un albo speciale, curato dal Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici e privati che desiderano, per sensibilità culturale, aiutare l'ente al perseguimento dei suoi soci non intendendo assumere gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 14 e ss. del Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto

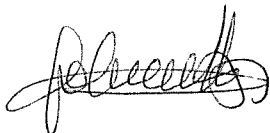
I Soci fondatori

Locati Rossana

Marsiglia Luigino



Galimberti Elisabetta Rosa



Saita Riccardo Giuseppe



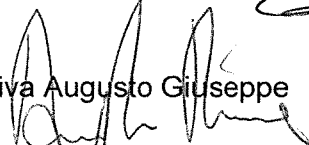
Locati Andrea



Locati Guido Giovanni



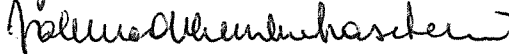
Riva Augusto Giuseppe



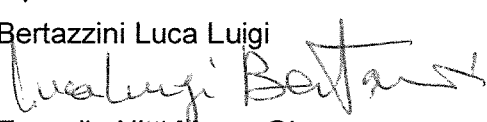
Santamaria Bruno



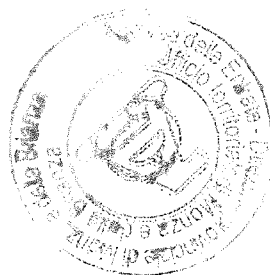
Mascheroni Valeria Alessandra



Bertazzini Luca Luigi



Tanzella Nitti Mons. Giuseppe



3	286	04/03/2024	0,00	TNT24L000286000QH
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT